

- 4) Qualora l'articolo 34 della direttiva qualifica consenta di imporre ai beneficiari dello status di asilo un obbligo di superare un esame di integrazione a pena di un'ammenda e consenta che essi sopportino integralmente i costi dei programmi di integrazione civica, se l'ammontare del prestito da rimborsare, eventualmente sommato all'ammenda, pregiudichi o meno la realizzazione dell'obiettivo e l'effetto utile dell'articolo 34 della direttiva qualifica.

<sup>(1)</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 21 marzo 2023 — Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam) / Guvernul României, Ministerul Finanțelor**

**(Causa C-179/23, Credidam)**

(2023/C 235/14)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Înalta Curte de Casație și Justiție

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti in cassazione* — *Convenuti*: Guvernul României, Ministerul Finanțelor

*Resistente in cassazione* — *Attore*: Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam)

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, nei confronti dei titolari di diritti d'autore o di diritti connessi, l'attività degli organismi di gestione collettiva di riscossione, distribuzione e pagamento del compenso, avente come corrispettivo la commissione percepita da tali organismi, costituisca una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112/CE <sup>(1)</sup> (direttiva IVA).
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'attività degli organismi di gestione collettiva nei confronti dei titolari dei diritti costituisca una prestazione di servizi ai sensi della direttiva IVA anche nel caso in cui si ritenga che i titolari dei diritti, per conto dei quali gli organismi di gestione collettiva percepiscono il compenso, non effettuino una prestazione di servizi nei confronti degli utilizzatori obbligati a pagare il compenso.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 22 marzo 2023 — Finanzamt T / S**

**(Causa C-184/23, Finanzamt T II)**

(2023/C 235/15)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti**

*Ricorrente*: Finanzamt T

*Resistente*: S